



COMUNE DI MONTECRESTESE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 62
DEL 21/07/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONTRATTO DI AFFITTO AREA PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LOCALITA' AGUA ALLA SOCIET A' SERIZZO S.R.L. – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 10,00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1) DOTT.SSA MIGUIDI SILVIA	SINDACO-PRESIDENTE
2) PUNCHIA LUIGI	ASSESSORE
3) PAPA GIANNI	ASSESSORE

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
	X
2	1

TOTALE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Ugo Renato PALMIERI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTI E RICHIAMATI:

- la delibera del C. C. n. 9 del 29/3/2007 con la quale vennero concessi in affitto alla Società Graniti Simplon White S.R.L. di Villadossola diversi terreni ad uso coltivazione cava;
- la delibera del C. C. n. 37 del 21/12/2007 con la quale vennero approvate le nuove condizioni economiche per la concessione in affitto di vari terreni di cui alla citata delibera del C. C. n. 9/2007;
- il contratto a rogito del Segretario Comunale rep. n. 1060 del 27/8/2009 di concessione in affitto di vari terreni di cui alle citate delibere del C. C. n. 9/2007 e n. 37/2007;
- l'art. 6 comma 2 del citato contratto il quale stabilisce che *"L'affittuario avrà l'obbligo di estrarre un quantitativo annuo minimo pari a mc. 4.000,00 per un ammontare di €. 33.840,00, somma che l'affittuario sarà tenuto a versare anche se l'estrazione risulterà inferiore al minimo previsto."*
- la lettera della Società Graniti Simplon White S.R.L. in data 22/3/2012 e protocollata in data 26/3/2012 con il n. 1203 con la quale comunica, per le ragioni esplicitate nella stessa, che è *"possibile prevedere sin d'ora che lo sviluppo dell'attività estrattiva per i prossimi 3 / 4 anni non interesserà in modo alcuno l'area di proprietà comunale (cfr: concessa in affitto)"* e propone di *"calibrare il canone minimo annuo obbligatorio in €. 5.000,00 corrispondenti ad un quantitativo di roccia estratta pari a 600 mc. Circa, da corrispondere a prescindere dall'effettiva estrazione."*;
- la lettera della Società Serizzo S.R.L., subentrata alla Società Graniti Simplon White S.R.L., in data 17/7/2015 e protocollata in data 18/7/2015 con il n. 2988 con la quale nel precisare di non avere mai ottenuto risposta formale alla richiesta della Società Graniti Simplon White S.R.L. del 22/3/2012 nonostante le intese verbali a suo tempo convenute sull'accoglimento della stessa, ribadisce le motivazioni a supporto della suddetta richiesta che rimangono ancora attuali se non addirittura peggiorate e conferma la disponibilità a corrispondere il canone minimo annuo obbligatorio in €. 5.000,00;

PRESO ATTO CHE:

- risultano veritiere le motivazioni a supporto della lettera della Società Graniti Simplon White S.R.L. del 22/3/2012;
- l'effettivo utilizzo della cava, come da autorizzazioni agli atti, decorre dalla data della data della determina del Dirigente del settore ambiente e georisorse della Provincia del VCO n. 439 del 17.11.2009 con scadenza il 22.12.2014 e rinnovato con provvedimento autorizzativo unico rilasciato dal SUAP di Domodossola n. 554/15 SUAP DEL 20.05.2015 con scadenza il 22.12.2019;
- da una verifica effettuata negli uffici comunali, risulta che tale richiesta fu concordata con la precedente Amministrazione Comunale e mai formalizzata con apposito provvedimento;
- la situazione critica del mercato della pietra ornamentale è nota da diversi anni in un contesto di crisi economica generalizzata;
- l'area di proprietà comunale concessa in affitto ad uso di cava ad oggi non stata effettivamente utilizzata;
- l'area di cava utilizzata ad oggi è quella di proprietà della Società Serizzo S.R.L., subentrata alla Società Graniti Simplon White S.R.L.;

CONSIDERATO CHE sussistono i presupposti di fatto e di diritto (cfr: *eccessiva onerosità*) per accogliere ora per allora la richiesta di modifica dell'art. 6 comma 2 del citato contratto con la prescrizione che la modifica ha carattere temporaneo e cesserà alla data in cui verrà utilizzata di fatto l'area concessa in affitto e superata la situazione di criticità in cui versa il mercato della pietra ornamentale;

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dai Responsabili del Servizio Lavori Pubblici ed Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge ;

DELIBERA

1) la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

2) di prendere atto della lettera della Società Graniti Simphon White S.R.L. in data 22/3/2012 e protocollata in data 26/3/2012 con il n. 1203 con la quale comunica, per le ragioni esplicitate nella stessa, che è *“ possibile prevedere sin d'ora che lo sviluppo dell'attività estrattiva per i prossimi 3 / 4 anni non interesserà in modo alcuno l'area di proprietà comunale (cfr: concessa in affitto) ”* e propone di *“ calibrare il canone minimo annuo obbligatorio in €. 5.000,00 corrispondenti ad un quantitativo di roccia estratta pari a 600 mc. Circa, da corrispondere a prescindere dall'effettiva estrazione. ”*;

3) di accogliere ora per allora la richiesta di modifica dell'art. 6 comma 2 del citato contratto con la prescrizione che la modifica ha carattere temporaneo e cesserà alla data in cui verrà utilizzata di fatto l'area concessa in affitto e superata la situazione di criticità in cui versa il mercato della pietra ornamentale;

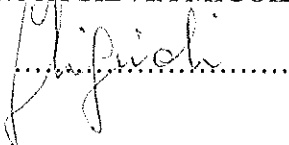
4) di rideterminare con decorrenza 1/1/2012 il canone annuo in €. 5.000,00;

5) di stabilire la seguente prescrizione: *“ la modifica ha carattere temporaneo e cesserà alla data in cui verrà utilizzata di fatto l'area comunale concessa in affitto e superata la situazione di criticità in cui versa il mercato della pietra ornamentale ”*;

6) di dichiarare, con apposita votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

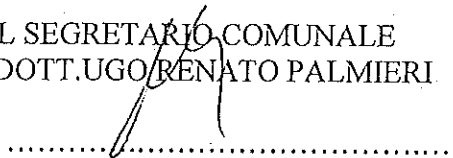
Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVIA MIGUIDI





IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.UGO RENATO PALMIERI

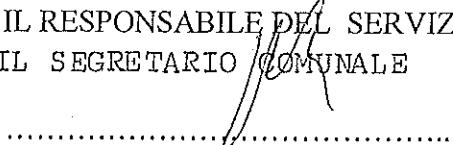


VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000.-

IL RESPONSABILE SERV. TECNICO F.F.
IL SEGRETARIO COMUNALE

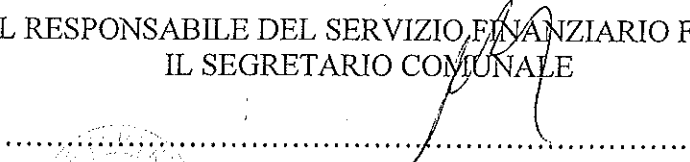


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
IL SEGRETARIO COMUNALE



VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.F.
IL SEGRETARIO COMUNALE



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 28 AGO. 2015, vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li

28 AGO. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UGO RENATO PALMIERI



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li

L'INCARICATA DAL SINDACO

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....